

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04292/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4292 del 2025, proposto da

Società Unica Abruzzese di Trasporto (Tua) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bitetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ovidio n. 32;

contro

Comitato Strada Parco Bene Comune, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Di Tonno, Matteo Di Tonno, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Comune di Montesilvano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina De Martiis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Di Marco, con domicilio eletto come da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00125/2025, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comitato Strada Parco Bene Comune, Regione Abruzzo, Comune di Montesilvano e Comune di Pescara;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.

Premesso che si controverte sugli atti regionali con cui, nelle more del nulla osta tecnico del MIMS sull'impianto filobus (da tempo progettato sul tracciato della c.d. "Strada Parco"), è stato provvisoriamente autorizzato il servizio, sul medesimo percorso, da svolgere mediante bus elettrici;

Considerato che, in disparte ogni valutazione sulla fondatezza nel merito della questione sottoposta, la Sezione ritiene di dover dare prevalente rilievo al danno evidenziato dal giudice di primo grado con particolare riguardo al "completamento dei controlli di sicurezza";

Considerato che peraltro, stante la fluidità della situazione nonché la insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 55, comma 2, secondo periodo, c.p.a., appare corretto subordinare la concessione del richiesto provvedimento cautelare alla

prestazione, da parte del richiedente comitato, di adeguata garanzia a tutela delle ragioni di danno della controparte (ragioni legate ad “effetti irreversibili” riconducibili, a loro volta: sia ai maggiori livelli di inquinamento derivanti dall'utilizzo di mezzi a gasolio; sia ai minori introiti derivanti dal netto calo nella vendita dei biglietti, come evidenziato nei documenti n. 29 e n. 37 della odierna parte appellante), e ciò secondo le seguenti modalità:

- la garanzia sarà fornita, entro 10 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente decisione, tramite contratto autonomo di garanzia costituito da fideiussione bancaria a prima richiesta scritta da parte del beneficiario, ossia della parte appellante TUA, per un valore garantito pari ad €50.000 (euro cinquantamila/00) per ogni mese di pendenza del presente contenzioso e con validità inizialmente semestrale poi successivamente rinnovabile per un periodo di pari durata e sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale dinanzi al T.A.R. ed eventualmente dinanzi al Consiglio di Stato in caso di appello;
- il contratto di fideiussione bancaria disporrà che l'escussione della garanzia a prima richiesta scritta da parte del beneficiario (appellante TUA) sia subordinata alla contestuale comunicazione della decisione conclusiva del procedimento giurisdizionale dinanzi al T.A.R. ed eventualmente dinanzi al Consiglio di Stato in caso di appello e che l'escussione avvenga, in caso di soccombenza della odierna parte appellata (Comitato Strada Parco), nei limiti della somma indicata nella detta decisione conclusiva come quella dovuta a titolo di danni e di rimborso per spese di giustizia;
- l'originale del contratto di fideiussione sarà notificato, unitamente al presente decreto, al soggetto beneficiario, mentre copia del documento stesso sarà versata agli atti di questa Sezione e del T.A.R. competente;

Ritenuto infine che il giudice di primo grado debba fissare una nuova più ravvicinata udienza di merito, e ciò in considerazione dei rilevanti interessi, pubblici e privati, che inevitabilmente vengono in giuoco nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 4292/2025) confermando la misura cautelare disposta in primo grado subordinatamente alla prestazione della garanzia nelle modalità e nei termini indicati in parte motiva.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Diego Sabatino

IL SEGRETARIO